



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 101

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del consigliere Valdegamberi

**ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE PER LA
PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLA CRIMINALITÀ MINORILE
E DI GRUPPO "J-CRIME VENETO"**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 14 luglio 2026.

ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLA CRIMINALITÀ MINORILE E DI GRUPPO "J-CRIME VENETO"

Relazione:

La presente proposta di legge istituisce l'Osservatorio regionale per la prevenzione e il contrasto della criminalità minorile e di gruppo "J-CRIME VENETO", primo modello in Italia di analisi integrata e anticipatoria dei fenomeni di devianza minorile.

Il progetto si caratterizza per un approccio leggero, che non crea nuovi apparati ma mette in rete strutture e competenze già esistenti, nel pieno rispetto della separazione dei poteri e delle competenze istituzionali di ciascun soggetto.

Il fenomeno della criminalità minorile di gruppo rappresenta una delle sfide più complesse per le politiche di sicurezza e di prevenzione sociale. In Veneto, come nel resto del Paese, si assiste a una crescente preoccupazione per episodi di devianza giovanile che assumono carattere organizzato o semiorganizzato.

L'assenza di un sistema integrato di analisi e monitoraggio impedisce di leggere tempestivamente i segnali deboli e di intervenire prima che i fenomeni si consolidino.

Dall'analisi comparativa degli osservatori esistenti in Italia emerge che nessuno affronta in modo specifico e sistematico il fenomeno della criminalità minorile individuale e di gruppo.

Le informazioni attualmente disponibili sono frammentate tra uffici giudiziari, forze dell'ordine, servizi sociali e amministrazioni locali. Manca una lettura integrata che consenta di identificare cluster di rischio e attivare interventi coordinati.

L'osservatorio J-CRIME VENETO si propone di superare questa frammentazione attraverso:

- un modello di aggregazione certificata dei dati, che garantisce il pieno rispetto della privacy (nessun dato individuale, aggregazione a monte presso il titolare, soglie minime di numerosità, parere preventivo del Garante per la protezione dei dati personali);*
- un sistema di early warning per l'individuazione precoce di trend aggregati;*
- una governance partecipata che distingue tra indirizzo strategico (Comitato direttivo), validazione scientifica (Comitato scientifico), attività tecnica (Unità tecnica) e raccordo operativo (Tavolo interistituzionale allargato);*
- la stipula di protocolli interistituzionali come strumento prioritario di coordinamento.*

La proposta si inserisce nel solco della legge regionale 27 novembre 2024, n. 30 che ha istituito l'Osservatorio regionale sulla violenza contro le donne, dimostrando la disponibilità di strutture regionali utilizzabili e la legittimità della collaborazione con l'autorità giudiziaria.

Sotto il profilo della protezione dei dati personali, il modello è pienamente compatibile con l'articolo 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale

sulla protezione dei dati), l'articolo 2 octies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" e la normativa sui dati giudiziari.

I benefici attesi dall'istituzione di questa nuova realtà sono:

- miglioramento del coordinamento interistituzionale;
- riduzione della frammentazione informativa;
- identificazione precoce delle aree a rischio;
- supporto alle politiche di prevenzione minorile;
- rafforzamento del posizionamento istituzionale del Veneto come modello nazionale.

Il rapporto costi-benefici è ampiamente positivo, considerando che il progetto non crea nuovi apparati ma valorizza strutture e competenze già esistenti.

Si prevede inoltre una "fase pilota" per poter facilitare il monitoraggio e la valutazione. La fase pilota (prima annualità, zero-dodici mesi) adotta i seguenti criteri minimi di successo:

- produzione documentale - almeno due report periodici validati dal Comitato scientifico;
- operatività dell'early warning - almeno un alert informativo formalizzato;
- coinvolgimento territoriale - almeno cinque enti locali coinvolti attivamente;
- conformità normativa - nessun rilievo formale del Garante per la protezione dei dati personali.

L'osservatorio sarà sottoposto a revisione triennale da parte della Giunta regionale, sulla base di una relazione valutativa redatta dal comitato scientifico, al fine di verificarne l'efficacia, l'efficienza e l'impatto sulle politiche di prevenzione della criminalità minorile.

La presente proposta di legge rappresenta un'innovazione significativa nel panorama regionale italiano. Non istituisce nuovi enti, non invade competenze statali, non modifica funzioni giudiziarie, ma crea un'infrastruttura di coordinamento che mette in rete saperi e competenze già esistenti.

Il modello è giuridicamente solido, finanziariamente sostenibile, operativamente fattibile e politicamente difendibile.

La Regione del Veneto ha l'opportunità di posizionarsi come best practice nazionale nella prevenzione e nel contrasto della criminalità minorile, con un approccio che coniuga innovazione, rigore scientifico e rispetto delle competenze istituzionali.

ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLA CRIMINALITÀ MINORILE E DI GRUPPO "J-CRIME VENETO"

Art. 1 - Oggetto e finalità.

1. La Regione del Veneto, al fine di prevenire e contrastare il fenomeno della criminalità minorile individuale e di gruppo, istituisce l'Osservatorio regionale per la prevenzione e il contrasto della criminalità minorile e di gruppo, denominato "J-CRIME VENETO".

2. L'osservatorio è finalizzato all'osservazione, al monitoraggio e all'analisi sistematica dei fenomeni di devianza e criminalità minorile, nonché all'elaborazione di strategie di prevenzione e di intervento coordinate tra le istituzioni competenti.

3. La Regione riconosce la criminalità minorile di gruppo come fenomeno sociale complesso da affrontare mediante un approccio integrato che coinvolga autorità giudiziaria, forze dell'ordine, servizi sociali, enti locali e terzo settore, nel pieno rispetto delle competenze istituzionali di ciascun soggetto.

Art. 2 - Istituzione e composizione dell'osservatorio.

1. L'Osservatorio J-CRIME VENETO è istituito presso la Giunta regionale del Veneto.

2. L'osservatorio è costituito con deliberazione della Giunta regionale ed è composto da:

- a) un rappresentante della Regione del Veneto, con funzione di coordinamento;
- b) un rappresentante della Corte d'appello di Venezia - sezione minorenni, ove aderisca mediante protocollo d'intesa e previa designazione del rispettivo ufficio;
- c) un rappresentante del Tribunale per i minorenni di Venezia, ove aderisca mediante protocollo d'intesa e previa designazione del rispettivo ufficio;
- d) un rappresentante della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia, ove aderisca mediante protocollo d'intesa e previa designazione del rispettivo ufficio;
- e) un rappresentante della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Venezia, ove aderisca mediante protocollo d'intesa e previa designazione del rispettivo ufficio;
- f) da tre a cinque esperti designati dalle università convenzionate, con competenze differenziate in criminologia, statistica, diritto minorile, data science e psicologia sociale;
- g) un rappresentante dell'Ufficio statistico regionale.

3. Il rappresentante della Regione di cui al comma 2, lettera a), assume la funzione di coordinatore dell'osservatorio e rappresenta l'osservatorio nei rapporti con soggetti esterni.

4. La Giunta regionale disciplina con proprio regolamento le modalità di designazione, revoca e sostituzione dei componenti, nonché il funzionamento dell'osservatorio.

5. I componenti dell'osservatorio restano in carica per la durata della legislatura e possono essere riconfermati.

6. Agli stessi non spetta alcuna indennità di carica o gettone di presenza, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Art. 3 - Compiti e funzioni.

1. L'osservatorio svolge i seguenti compiti:

- a) raccoglie, analizza e monitora i dati aggregati e anonimizzati relativi ai fenomeni di criminalità minorile, forniti dalle istituzioni competenti (autorità giudiziaria, forze dell'ordine, servizi sociali, enti locali), nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- b) elabora report periodici sulla criminalità minorile e di gruppo nel territorio regionale, con particolare riferimento all'identificazione di cluster di rischio e trend emergenti;
- c) sviluppa un sistema sperimentale di early warning per l'individuazione precoce di fenomeni di criminalità minorile, esclusivamente su dati aggregati territoriali;
- d) promuove la definizione di protocolli operativi e linee guida per gli enti locali e le forze dell'ordine, finalizzati al coordinamento degli interventi di prevenzione e contrasto;
- e) elabora proposte, anche di natura legislativa, per una maggiore efficacia delle politiche pubbliche in materia di prevenzione della criminalità minorile;
- f) promuove e coordina percorsi formativi interistituzionali rivolti a magistrati, forze dell'ordine, servizi sociali ed enti locali, realizzati anche mediante convenzioni con le università convenzionate;
- g) collabora con le università per la definizione e la validazione delle metodologie di analisi.

2. L'osservatorio predispone annualmente una relazione sulla propria attività, sottoposta all'approvazione della Giunta regionale e trasmessa al Consiglio regionale.

Art. 4 - Protocolli interistituzionali.

1. Al fine di realizzare le finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'osservatorio, è autorizzata a stipulare, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", protocolli d'intesa con:

- a) il Ministero della giustizia;
- b) la Corte d'appello di Venezia - sezione minorenni;
- c) il Tribunale per i minorenni di Venezia;
- d) le procure della Repubblica competenti;
- e) le prefetture del territorio regionale;
- f) le forze dell'ordine;
- g) gli enti locali, tramite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) Veneto e l'Unione delle province d'Italia (UPI) Veneto;
- h) le università;
- i) gli enti del terzo settore operanti nel settore della tutela dei minori.

2. I protocolli d'intesa disciplinano, in particolare:

- a) le modalità di trasmissione dei flussi informativi aggregati, nel rispetto del principio di titolarità esclusiva dei dati da parte di ciascun soggetto e del modello di aggregazione certificata di cui all'articolo 5;
- b) le regole di funzionamento dell'osservatorio e la definizione dei livelli decisionali;
- c) le modalità di attivazione degli alert informativi e dei protocolli operativi.

3. I protocolli di cui al presente articolo costituiscono lo strumento prioritario per l'attuazione della presente legge e per il coordinamento interistituzionale, in quanto volti a disciplinare attività di interesse comune tra le amministrazioni pubbliche.

4. L'inclusione delle prefetture tra i soggetti con cui stipulare protocolli ha funzione di raccordo operativo e diffusione degli output dell'osservatorio a livello territoriale, senza implicare partecipazione alle funzioni decisionali dell'osservatorio stesso.

5. I protocolli di cui al presente articolo hanno natura esclusivamente volontaria.

Art. 5 - Trattamento dei dati e garanzie.

1. L'osservatorio non riceve né tratta dati individuali, nemmeno in forma pseudonimizzata.

2. Ciascun soggetto titolare (Procura della Repubblica, Tribunale per i minorenni, forze dell'ordine, servizi sociali) produce internamente aggregati statistici secondo formati condivisi e li trasmette all'Unità tecnica dati dell'osservatorio.

3. L'aggregazione avviene a monte, presso il titolare, e non a valle presso l'osservatorio.

4. Gli aggregati statistici devono rispettare soglie minime di numerosità definite dal Comitato scientifico dell'osservatorio (tipicamente: minimo cinque unità per cella statistica), al fine di prevenire ogni rischio di re-identificazione indiretta.

5. L'osservatorio verifica esclusivamente la coerenza dei formati, non la riconducibilità individuale dei dati.

6. In caso di dubbi sulla re-identificabilità di un output, l'Unità tecnica richiede una riclassificazione al titolare, senza mai accedere ai dati sorgente.

7. È esclusa ogni forma di profilazione individuale o valutazione automatizzata riferibile a soggetti identificati o identificabili.

8. Prima dell'avvio operativo della fase pilota, la Giunta regionale richiede un parere consultivo al Garante per la protezione dei dati personali sulle modalità di trattamento dei dati aggregate previste dal presente articolo.

Art. 6 - Struttura organizzativa e governance.

1. L'osservatorio si articola nei seguenti organi:

- a) Comitato direttivo, composto dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), con funzioni di indirizzo strategico, coordinamento e validazione istituzionale. Le decisioni sono assunte all'unanimità limitatamente alle materie riguardanti la competenza istituzionale del singolo ente; ciascun componente ha diritto di veto sulle materie di propria competenza istituzionale. In caso di persistente disaccordo dopo due successivi confronti, la questione è rimessa a un parere consultivo del Comitato scientifico ovvero, per le materie di rilevanza giuridica, a un parere di esperti terzi individuati di comune accordo;
- b) Comitato scientifico, composto dagli esperti universitari di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f), con funzioni di definizione metodologica, validazione dei dati e garanzia del rigore scientifico;
- c) Unità tecnica dati e analisi, composta da personale regionale, universitario e, ove disponibile, comandato, con funzioni di gestione dei flussi informativi,

interoperabilità delle banche dati a livello logico, produzione di dashboard decisionali territoriali e supporto al Comitato scientifico;

d) Tavolo interistituzionale allargato, composto dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, con funzioni consultive e di raccordo operativo, nel rispetto della gerarchia decisionale di cui al presente articolo.

2. La Giunta regionale, con proprio regolamento, definisce le modalità di funzionamento degli organi di cui al presente articolo.

Art. 7 - Disposizioni finanziarie.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 80.000 euro annui per la fase di avvio, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1 della legge regionale di bilancio, iscritte nella competente missione del bilancio regionale.

2. La Giunta regionale è autorizzata, sulla base dei risultati della fase pilota, a incrementare le risorse di cui al comma 1 per il consolidamento e la prosecuzione dell'attività dell'osservatorio.

3. La Regione promuove la stipula di convenzioni con le università e la partecipazione ai programmi di finanziamento europei Cittadini, uguaglianza, diritti e valori (CERV) e Horizon Europe per il supporto alle attività dell'osservatorio.

Art. 8 - Norma transitoria e prima attuazione.

1. In attesa della piena operatività dell'osservatorio, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare un protocollo interistituzionale provvisorio, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, per l'avvio della fase sperimentale.

2. Il protocollo di cui al comma 1 disciplina, in via transitoria, le medesime materie di cui all'articolo 4, comma 2.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta il regolamento di cui all'articolo 2, comma 4, e all'articolo 6, comma 2.

Art. 9 - Clausola di salvaguardia.

1. L'istituzione dell'Osservatorio J-CRIME VENETO e lo svolgimento delle sue attività non incidono sulle competenze istituzionali dei soggetti partecipanti, né interferiscono con le funzioni giurisdizionali, investigative o decisionali di ciascuno.

2. L'osservatorio svolge funzioni esclusivamente analitico-preventive e di coordinamento, prive di qualsiasi funzione giudicante o repressiva.

Art. 10 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità.....	3
Art. 2 - Istituzione e composizione dell'osservatorio.	3
Art. 3 - Compiti e funzioni.....	4
Art. 4 - Protocolli interistituzionali.....	4
Art. 5 - Trattamento dei dati e garanzie.	5
Art. 6 - Struttura organizzativa e governance.	5
Art. 7 - Disposizioni finanziarie.	6
Art. 8 - Norma transitoria e prima attuazione.	6
Art. 9 - Clausola di salvaguardia.	6
Art. 10 - Entrata in vigore.....	6